



Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 69/22

Lussemburgo, 28 aprile 2022

Stampa e Informazione

Sentenza nella causa C-237/20
Federatie Nederlandse Vakbeweging (Procedura di pre-pack)

Fallimento di impresa e diritti dei lavoratori: in caso di trasferimento del patrimonio nell'ambito di una procedura di pre-pack, il cessionario ha diritto di derogare al mantenimento dei diritti dei lavoratori, laddove tale procedura sia disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari

Il gruppo Heiploeg (in prosieguo: l'«ex Heiploeg») era costituito da diverse società attive nel settore del commercio all'ingrosso di pesce e frutti di mare. Nel corso degli anni 2011 e 2012 l'ex Heiploeg ha accumulato rilevanti perdite finanziarie e, nel 2013, a quattro delle sue società è stata inflitta una sanzione pecuniaria di EUR 27 milioni per partecipazione a un'intesa. Poiché nessuna banca ha accettato di finanziare tale sanzione pecuniaria, è stata avviata una procedura di *pre-pack*.

Nel diritto dei Paesi Bassi il *pre-pack* è una prassi di origine giurisprudenziale che ha l'obiettivo di consentire, durante la procedura fallimentare, una liquidazione dell'impresa in attività (*going concern*) che soddisfi al meglio i creditori e che mantenga, per quanto possibile, l'occupazione. Le operazioni di vendita dell'impresa, in tutto o in parte, organizzate nell'ambito di tale procedura, sono predisposte da un «curatore designato», il cui mandato è determinato dall'organo giurisdizionale competente che lo nomina e dalle istruzioni fornite da quest'ultimo o dal «giudice delegato designato», nominato dal medesimo organo giurisdizionale a questo fine e al cui controllo il primo è sottoposto. In caso di successiva procedura di insolvenza, tale organo giurisdizionale controlla se detti soggetti abbiano seguito tutte le istruzioni loro fornite e, in caso negativo, nomina altri soggetti come curatore e giudice delegato al momento della pronuncia del fallimento.

In tale contesto nel gennaio 2014, su istanza dell'ex Heiploeg, l'organo giurisdizionale competente ha nominato due «curatori designati» e un «giudice delegato designato». Durante lo stesso mese l'ex Heiploeg è stata dichiarata fallita e i medesimi soggetti sono stati nominati in qualità, rispettivamente, di curatori e di giudice delegato.

Due società dei Paesi Bassi (in prosieguo: la «nuova Heiploeg»), iscritte nel registro delle imprese in data 21 gennaio 2014, hanno rilevato la maggior parte delle attività commerciali dell'ex Heiploeg in base a un accordo di cessione del patrimonio. In conformità a tale accordo, la nuova Heiploeg ha rilevato i contratti di lavoro di circa due terzi dei dipendenti dell'ex Heiploeg, affinché essi svolgessero lo stesso lavoro, ma a condizioni meno favorevoli.

La Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) (federazione del movimento sindacale dei Paesi Bassi) ha proposto appello avverso la sentenza che ha dichiarato il fallimento dell'ex Heiploeg. Tale appello è stato respinto con la motivazione che detto fallimento era divenuto inevitabile e, pertanto, una deroga al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese è applicabile nel caso di specie. Di conseguenza, la nuova Heiploeg non sarebbe vincolata alle condizioni di lavoro e occupazionali applicabili prima del trasferimento.

In conformità alla direttiva 2001/23¹, che mira a tutelare i lavoratori, segnatamente garantendo il mantenimento dei loro diritti in caso di trasferimento di impresa, devono sussistere tre presupposti affinché tale deroga sia applicabile: il cedente deve essere oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga, tale procedura deve essere aperta in vista della liquidazione dei suoi beni ed essa deve svolgersi sotto il controllo di un'autorità pubblica competente (o del curatore fallimentare autorizzato da una siffatta autorità).

La FNV ha proposto ricorso per cassazione dinanzi allo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi), ritenendo che, al contrario, tale deroga non fosse applicabile nel caso di una procedura di *pre-pack* e che, pertanto, le condizioni di lavoro del personale rilevato dovessero essere mantenute.

Adita in via pregiudiziale da tale giudice, la Corte dichiara che, in caso di trasferimento predisposto nell'ambito di una procedura di *pre-pack*, come quella di cui trattasi nel caso di specie, e a condizione che tale procedura sia disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari, il cessionario ha, in linea di principio, diritto di derogare al mantenimento dei diritti dei lavoratori².

Giudizio della Corte

Da un lato, la Corte rileva, per quanto riguarda il presupposto relativo all'apertura della procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga in vista della liquidazione dei beni del cedente³, che nel caso di specie l'insolvenza del cedente era inevitabile e sia la procedura fallimentare sia la procedura di *pre-pack* che l'aveva preceduta erano dirette alla liquidazione dei suoi beni, la quale è stata pronunciata. Il trasferimento dell'impresa è peraltro avvenuto nel corso di tale procedura fallimentare.

L'obiettivo della deroga al mantenimento dei diritti dei lavoratori è di eliminare il grave rischio di un deterioramento del valore dell'impresa ceduta o delle condizioni di vita e di lavoro della mano d'opera, mentre quello di una procedura di *pre-pack* seguita da una procedura fallimentare è di ottenere il rimborso più elevato possibile per l'insieme dei creditori e di mantenere, per quanto possibile, l'occupazione. La Corte aggiunge che il ricorso a una procedura di *pre-pack*, ai fini della liquidazione di una società, mira ad aumentare le possibilità di soddisfacimento dei creditori. Di conseguenza, si può ritenere che le procedure di *pre-pack* e fallimentare, considerate congiuntamente, siano dirette alla liquidazione dell'impresa, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23, a condizione che il *pre-pack* sia disciplinato da disposizioni legislative o regolamentari, al fine di soddisfare il requisito della certezza del diritto.

D'altro lato, la Corte constata che si può ritenere che la procedura di *pre-pack* in questione nel procedimento principale si sia svolta sotto il controllo di un'autorità pubblica competente, come prescritto dall'articolo 5 della direttiva 2001/23, a condizione che detta procedura sia disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari. Infatti, il «curatore designato» e il «giudice delegato designato» sono nominati dall'organo giurisdizionale competente per la procedura di *pre-pack*, il quale definisce le loro funzioni e procede, al momento della successiva apertura della procedura fallimentare, a un controllo sull'esercizio di queste ultime, decidendo se nominare o meno, in qualità di curatore e di giudice delegato della procedura fallimentare, i medesimi soggetti.

Peraltro, il trasferimento predisposto nell'ambito della procedura di *pre-pack* viene realizzato solo dopo l'apertura della procedura fallimentare e il curatore e il giudice delegato possono rifiutare di procedere a tale cessione qualora ritengano che essa sia contraria all'interesse dei creditori del

¹ Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU 2001, L 82, pag. 16; in prosieguo: la «direttiva 2001/23»), articolo 5, paragrafo 1.

² Si tratta dei diritti previsti dagli articoli 3 e 4 della direttiva 2001/23. L'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, di tale direttiva riguarda il trasferimento dei diritti e degli obblighi che risultano dai contratti o dai rapporti di lavoro che legano il cedente al cessionario, mentre l'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, vieta il licenziamento dei lavoratori motivato dal solo trasferimento.

³ A tal riguardo la Corte distingue tra la procedura di *pre-pack* in questione e quella di cui trattasi nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 22 giugno 2017, *Federatie Nederlandse Vakvereniging e a.*, [C-126/16](#) (v. altresì il comunicato stampa [n. 70/17](#)), specificando che quest'ultima non mirava alla liquidazione dell'impresa interessata.

cedente. Inoltre, il «curatore designato» non solo deve rendere conto della sua gestione della fase preparatoria nella relazione fallimentare, ma può anche essere ritenuto responsabile alle medesime condizioni del curatore fallimentare.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎ (+352) 4303 8575.